



Lodevole
Municipio di Comano
6949 **Comano**

**Richiesta di un permesso
per manifestazioni ricreative, feste, sagre ed altri eventi**

Nome della manifestazione	
Organizzatore <i>Ente – Società – Gruppo – Privato</i>	
Responsabile della manifestazione	
Luogo della manifestazione	
Data/e della manifestazione	
Orari della manifestazione	
Autorizzazione richiesta <i>(specificare a lato il tipo di manifestazione)</i> Vendita cibi o cibarie Musica e ballo Uso o eventuale chiusura area pubblica Camminate – Gare Bancarelle Altre	

Per le manifestazioni che prevedono la vendita di bibite e cibarie
Presenza gerente responsabile in attività (art. 84 RLear)

Da completare solo per le manifestazioni che prevedono tali vendite

Cognome e nome del gerente responsabile	
Data di nascita	
Indirizzo completo	
Telefono (privato e mobile)	
Gerente attualmente presso <i>Art. 73 e 76 RLear</i>	

Assicurazione responsabilità civile <i>Art. 60 e 61 RLear</i>	Compagnia N° della polizza
---	-----------------------------------

Luogo e data	
Firma del/dei responsabile/i ed eventuale timbro	

L'istanza va inoltrata al municipio
30 giorni prima dell'inizio della manifestazione

Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear)

(del 1° giugno 2010)

CAPITOLO IX Permessi speciali

Art. 30

¹ Il municipio può rilasciare al gerente permessi speciali della durata massima di quindici giorni consecutivi per la vendita di cibi e di bevande in occasioni straordinarie segnatamente manifestazioni ricreative.

² Il municipio comunica la sua decisione all'autorità cantonale, alla polizia cantonale e al Laboratorio cantonale.

Art. 31

Il municipio vigila sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio.

Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLear)

(del 16 marzo 2011)

Capitolo dodicesimo Permessi speciali

Art. 84

Il rilascio di permessi speciali secondo l'art. 30 Lear, è subordinato alla presenza sul posto di un gerente responsabile del rispetto degli obblighi di cui agli art. **73** cpv. 2 e **74**, eccetto quello di cui alla lett.c.

Art. 73

¹Il gerente è responsabile verso la Sezione del rispetto della legge e del regolamento.

²Il gerente è responsabile verso il Laboratorio cantonale per il rispetto delle normative in materia di derrate alimentari.

Art. 74

Il gerente è responsabile dei seguenti compiti, segnatamente:

- a) curare l'istruzione del personale e vigilare sul suo operato;
- b) vegliare sull'igiene e la pulizia generale dell'esercizio;
- d) garantire il mantenimento dell'ordine e della quiete all'interno dell'esercizio (art. 83);
- e) vigilare al rispetto dei divieti di: vendere bevande alcoliche a minori, fumare in locali inadeguati e incoraggiare il consumo di bevande alcoliche (art. 23, 25 e 35 Lear);
- f) esporre i prezzi delle prestazioni offerte (art. 93-95);
- g) mettere a disposizione bevande analcoliche a prezzi vantaggiosi (art. 82).

Art. 85

¹ I richiedenti devono beneficiare di una copertura assicurativa per i danni derivanti dall'attività di esercizio.

² Per il resto valgono gli art. **60** e **61**.

Art. 60

¹La stipulazione del contratto di assicurazione va comprovata da una dichiarazione dell'assicuratore.

²Tale dichiarazione deve indicare le prestazioni stipulate e l'impegno per l'assicuratore di notificare tempestivamente alla Sezione la modifica, la sospensione o la cessazione dell'assicurazione.

Art. 61 Deve essere stipulata una garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali di fr. 3'000'000.– per ogni caso di sinistro.